



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 maggio 2009 (13.05)
(OR. en/fr/nl)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0094 (COD)**

**8917/09
ADD 1**

**CODEC 595
MIGR 47
SOC 264
DROIPEN 23**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/CONSIGLIO
n. prop. Com:	9871/07 MIGR 43 SOC 227 DROIPEN 49 CODEC 623
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE [prima lettura] - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) Dichiarazioni

Dichiarazione della Polonia in merito alla direttiva

La Polonia appoggia l'idea di combattere l'immigrazione clandestina e il relativo sfruttamento, che si constatano in numerosi Stati membri dell'Unione europea, mediante varie misure che comprendono strumenti economici, nonché sanzioni previste in conformità con la legislazione nazionale.

La Polonia ha sempre sostenuto che il sistema di sanzioni riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dovrebbe essere coerente con le sanzioni applicabili ad altre forme di occupazione illegale e dovrebbe basarsi principalmente sulla responsabilità amministrativa e finanziaria. In tale quadro sottolineiamo la funzione dissuasiva di un'effettiva applicazione delle sanzioni che, a tal fine, devono essere commisurate ed efficaci.

La Polonia intende evidenziare che la responsabilità personale è uno dei fondamenti del sistema giuridico, e ritiene che nessun individuo debba essere ritenuto automaticamente responsabile di violazioni commesse da altri, qualora, agendo con la normale diligenza entro i limiti del carattere di un particolare rapporto giuridico, non abbia avuto alcuna possibilità di essere a conoscenza dell'esistenza di irregolarità.

La Polonia è favorevole ad un efficiente monitoraggio del lavoro e di altre forme di attività economica svolte da immigrati in quanto strumento per prevenire l'aggiramento delle norme in materia di immigrazione da un canto, e delle norme in materia di occupazione e dei diritti dei lavoratori migranti d'altro canto.

Dichiarazione della Finlandia, dell'Ungheria, della Polonia e della Svezia in merito alla direttiva

La Finlandia, l'Ungheria, la Polonia e la Svezia ritengono importante combattere l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare e, pertanto, danno pieno appoggio all'obiettivo principale della direttiva.

Tuttavia, la Finlandia, l'Ungheria, la Polonia e la Svezia intendono sottolineare che le competenze della Comunità europea ad adottare disposizioni di diritto penale sussistono soltanto qualora siano rispettati i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia europea nelle sentenze relative alle cause C-176/03 e C-440/05. La Finlandia, l'Ungheria, la Polonia e la Svezia sono del parere che ciò non sia stato accertato per quanto riguarda la direttiva in oggetto, quindi, che non sia chiaro se sia di competenza della Comunità europea adottare disposizioni di diritto penale in materia di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare.

Pertanto, la Finlandia, l'Ungheria, la Polonia e la Svezia si rammaricano del fatto che il Consiglio non abbia adottato una soluzione che consenta agli Stati membri di scegliere le modalità di attuazione della direttiva per quanto riguarda la norma in base a cui è vietato l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento e il Consiglio dichiarano che le norme in materia di subappalti di cui all'articolo 8 della direttiva in oggetto non pregiudicano altre disposizioni in materia che saranno adottate in strumenti legislativi futuri.

Dichiarazione della Germania sull'articolo 10, paragrafo 2, e sull'articolo 12, secondo comma

In riferimento sia alla pubblicazione della decisione giudiziaria prevista all'articolo 10, paragrafo 2, sia all'elenco di datori di lavoro dichiarati responsabili di reato previsto all'articolo 12, secondo comma della presente direttiva, la Germania fa presenti gli effetti dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato dell'Unione europea sia per le istituzioni, sia per gli Stati membri nel recepire la presente direttiva.

Dichiarazione del Belgio sull'articolo 8 della direttiva

Il Belgio ritiene che gli obblighi dei datori di lavoro di cui all'articolo 8 del presente strumento debbano essere intesi nel quadro delle finalità di detto strumento.

Dichiarazione della Lituania

Ai sensi della legislazione lituana, il semplice fatto che un individuo, a cui sia già stata inflitta una sanzione amministrativa per un determinato atto, abbia commesso nuovamente un atto analogo, per cui è prevista una sanzione amministrativa, non implica una responsabilità penale di tale individuo relativamente al secondo atto. Tuttavia, qualora la recidività delle violazioni indichi un persistente modello di condotta abituale (violazioni sistematiche) ecc., in tale condotta si può configurare un reato penale passibile di procedimento penale.

La Lituania è pertanto del parere che la propria legislazione nazionale tenga adeguatamente conto degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi ritengono che la direttiva rivesta notevole importanza per la lotta all'immigrazione illegale e all'impiego illegale. Votano pertanto a favore della medesima, benché siano del parere che le disposizioni di cui all'articolo 9 implicino che i lavoratori illegali godano di maggiori diritti rispetto ai lavoratori legali. L'articolo introduce una responsabilità a cascata per il pagamento delle retribuzioni arretrate dovute al lavoratore illegale, che non esiste per i lavoratori legali.
